

L'attività dei redattori
e dei collaboratori de
la vianova
è del tutto gratuita.

Il piacere di prestare lavoro
volontario
a questo giornale
è anche il piacere della
speranza in un domani
migliore per i nostri paesi e
per la nostra regione.

la vianova Supplemento

Il nostro impegno
può continuare solo
se c'è il vostro
sostegno.

ABBONATEVI!

GENNAIO/FEBBRAIO 2001

VICENDA CANNAVINE

PAG. I

In attesa che la Corte dei Conti si pronunci circa gli illeciti amministrativi del Sindaco e della sua maggioranza e la Procura della Repubblica circa eventuali responsabilità penali, il Collegio Arbitrale, nominato per stabilire se la "Duronìa srl", società che ha in gestione lo stabilimento "Cannavine", dovesse pagare al Comune di Duronia i corrispettivi stabiliti nei contratti, ha sentenziato che non esiste nessuna clausola compromissoria che leghi la società al Comune e che quindi il collegio non può stabilire se la "Duronìa srl" debba dare dei soldi al Comune.

Per la Minoranza
al Sindaco non rimane che dimettersi
**LE BUGIE HANNO
LE GAMBE CORTE**
LETTERA APERTA AL SINDACO
di FRANCO ADDUCCHIO

Petracca hai di nuovo spudoratamente mentito nel Consiglio Comunale del 19/2/2001. Hai mentito sull'esito dell'arbitrato da te voluto in presunta contrapposizione con la Duronia s.r.l. contro ogni evidenza giuridica.

Hai tenuto nascosto questo arbitrato per diversi mesi al Consiglio Comunale e su di esso hai cercato di fuorviare l'attenzione. **L'arbitrato ha chiarito definitivamente le tue responsabilità.**

Non è vero, come hai affermato nel Consiglio, che l'esito dell'arbitrato sia favorevole al Comune. È vero perfettamente il contrario e non poteva essere diversamente.

Per la verità più volte ho temuto che questo arbitrato potesse essere pilotato. Ma evidentemente così non è stato. Sicuramente ha pesato molto la presenza nella vicenda della Magistratura Contabile per mettere i fatti in riga.

L'arbitrato ha detto quello che affermo da tre anni. Cose dette in diecimila circostanze. Più volte anche su questo stesso giornale.

Il testo dell'arbitrato pubblicato su queste stesse pagine conferma interamente le mie valutazioni.

Per ottenere questo giudizio che poteva essere letto facilmente sulle carte hai impegnato più di 80.000.000 di spese. Ora sei scoperto. Sei come un bambino colto con le dita nella marmellata.

L'arbitrato ha confermato che la Duronia s.r.l. non ha nessun vincolo contrattuale con il Comune e pertanto può, di fatto, importare le sue condizioni a meno che tu non decida di metterla alla porta.

Ma questo non puoi farlo perché automaticamente riconosceresti le tue responsabilità di fronte alla Magistratura.

In questa situazione stai tentando l'intentabile facendoti ricattare dalla situazione che ti pesa sulla testa.

segue a pag. IV

Duronìa: Vicenda "Cannavine" I GIUDICI INCOMINCIANO A VEDERCI CHIARO!




**Finalmente chiarezza
tra il Comune e la Società che gestisce lo stabilimento
IL COLLEGIO ARBITRALE BOCCIA IL COMUNE**
*Dopo anni di dure battaglie la minoranza in consiglio comunale incomincia
a far valere le proprie ragioni in difesa degli interessi della collettività*

**COMUNICAZIONE DEI
LEGALI COMUNALI
AL SINDACO**
(Pag. II)

**ORDINANZA
DI
LIQUIDAZIONE**
(Pag. II)

**TESTO COMPLETO
DELLA SENTENZA (LODO)
DEL COLLEGIO
ARBITRALE**
(Pag. II - III)

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

Il Comune di Duronia, al fine di risolvere la controversia insorta con la Duronia s.r.l. in ordine ai rapporti economici relativi alla gestione dello stabilimento per l'imbottigliamento delle acque sorgive di Contrada Cannavine di Duronia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.98, stabiliva di attivare la procedura arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 della convenzione n. 17 del 13.04.95, intervenuta tra il Comune di Duronia e la World Trade Due s.r.l. e regolante, appunto, il conferimento della gestione di detto stabilimento.

Detta clausola testualmente stabilisce: "Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, eccettuati i casi che dovessero risultare rimessi alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Comune, uno dalla società concessionaria (o dal o dai soggetti legittimamente subentrati) ed il terzo, che sarà Presidente, sull'intesa degli altri due o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Isernia competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto".

Con delibera della G.C. del 23.01.99 il Comune di Duronia nominava proprio arbitro l'avv. Renato Rizzi e di ciò dava comunicazione alla Duronia s.r.l. perché provvedesse alla nomina del proprio arbitro.

Quest'ultima, con nota del 13.05.1999, nel prendere atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di attivare la procedura di cui all'art. 12 della Convenzione n. 17 del 13.04.1995, nominava proprio arbitro l'avv. Giuseppe Flamini.

Il 29/06/99 in Campobasso al Corso Bucci n. 12, presso lo studio dell'avv. Renato Rizzi, si riunivano i due arbitri designati dalle parti, i quali dichiaravano di aver accettato la nomina, e davano atto della nomina da essi nella stessa data effettuata, del dott. Raffaele Landolfo quale terzo arbitro con funzioni di Presidente. Quest'ultimo, presente, accettava la nomina ed il Collegio Arbitrale, così costituito, provvedeva a: a) nominare segretario l'avv. Maria Anna Rosa; b) fissare la propria sede in Campobasso al Corso Bucci n. 12; c) fissare l'udienza per la comparizione delle parti e per il tentativo di conciliazione per il giorno 04/10/99; d) asse-

gnare alle parti termine fino al 30/08/99 per il deposito di una prima memoria contenente la precisazione dei quesiti e la formulazione di eventuali richieste istruttorie, nonché per il deposito dei documenti; e) assegnare alle parti un secondo termine fino al 20/09/99 per il deposito di eventuali controquesiti riconvenzionali, di una seconda memoria con la precisazione e delle conclusioni anche istruttorie e di eventuali altri documenti.

Con memoria di costituzione del 23/08/99, la Duronia s.r.l. eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del giudizio arbitrale perché introdotto in forza di una clausola compromissoria carente del requisito della forma scritta richiesta dall'art.808 c.p.c.

Il Comune di Duronia,

Quello che sentenza il "Lodo" già era stato rilevato da Franco Adducchio nel Supplemento del n° 10/11 - '98 de "la vianova"

nel costituirsi nel giudizio arbitrale, respingeva l'eccezione sollevata dalla Duronia s.r.l., affermando che la società stessa era subentrata a tutti gli effetti alla società World Trade Due s.r.l., con conseguente piena ammissibilità e proponibilità del giudizio arbitrale. A sostegno di tale tesi il Comune, tra l'altro, richiamava l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo il quale in caso di cessione del contratto nel quale è inserita la clausola compromissoria, il contenuto ed il vincolo di quest'ultima si trasferiscono al cessionario "per relationem" ed in considerazione del fatto che il cessionario subentra nella posizione - nella sua interezza e globalità - del cedente.

All'udienza del 4/10/99 il Collegio, preso atto della istanza avanzata congiuntamente dalle parti costituite di proroga dei termini fissati per la proposizione dei quesiti e dei controquesiti, prorogava i termini e delegava il Presidente alla fissazione degli stessi e della nuova udienza all'esito del deposito delle dichiarazioni di consenso alla proroga del termine per il deposito del Lodo.

Il Presidente del Collegio Arbitrale, quindi, con ordinanza emessa in data 16/10/99, visto il consenso congiunto delle parti alla proroga della pronuncia, concedeva nuovo ter-

LETTERA DEGLI AVVOCATI

Studio Legale Testa

Avv. Filippo Testa

Avv. Patrizia Testa

Avv. Barbara D'Agostino

Dott. Carmen Mancini

Dott. Iolanda Testa

Dott. Nunzia Palange

Egr. Sig. Sindaco
Del Comune di Duronia

Lodo arbitrale: Comune Duronia / Soc. Duronia

Diamo riscontro, con l'avv. Costanzo, alla V.s. del 21 dicembre u. s. per significare quando segue.

Con il Lodo in oggetto il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità del procedimento arbitrale, in quanto (in estrema sintesi) ha ritenuto che la clausola compromissoria - siccome non sottoscritta - non sarebbe operante e vincolante per la Duronia s.r.l. per l'asserita autonomia del negozio compromissorio rispetto al contratto cui si riferisce.

Il Collegio ha fondato tale convincimento su alcune sentenze della Cassazione, qualcuna anche a "Sezioni Unite".

Orientamento di segno opposto, nel senso che la successione del contratto comporta anche la successione del negozio compromissorio, viene espresso da alcune massime della cassazione (anche se non a "Sezioni Unite") e da parte della dottrina.

Premesso quanto innanzi, non appare allo stato consigliabile ed opportuna un'impugnazione del lodo. Ed invero, nell'ipotesi di rigetto della stessa, obiettivamente non improbabile in considerazione di quanto sopra esposto, potrebbe verificarsi la succumbenza nelle spese del relativo giudizio a carico del Comune appellante. Non si potrebbe inoltre escludere, sempre nel caso di impugnazione del Comune, quella incidentale della Società Duronia, sul punto dell'onere delle spese di funzionamento del Collegio, poste nel lodo a carico della stessa Società.

Come Vi è noto, nel lodo il Collegio ha altresì svolto osservazioni e rilievi, per altro in via incidentale, che meriterebbero un approfondimento, per il quale restiamo a disposizione tenuto conto anche che il termine annuale di impugnazione dovrebbe scadere il 24.09.2001, non potendo la "comunicazione" del lodo effettuata dal Collegio supplire, a n.s. avviso, alla "notificazione" (ad iniziativa di parte), prevista dall'art. 828 cpc.

Con distinti saluti.

IL LODO**Il Collegio Arbitrale**

Composto dai signori:
Dott. Landolfo Raffaele
Presidente-estensore

Avv. Flamini Giuseppe
Arbitro

Avv. Renato Rizzi
Arbitro

ha pronunciato il seguente **Lodo** nella controversia tra:
Comune di Duronia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Testa, presso il cui studio in Campobasso alla Via Gazzani, n.9 è selettivamente domiciliato, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione del 20.09.99,

e
Duronia s.r.l., con sede in Duronia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Fabio Morilli, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cacciamani, in virtù del mandato a margine della memoria di costituzione in data 23.08.99, ed selettivamente domiciliata in Campobasso al Corso Bucci n. 12 presso e nella sede del Collegio Arbitrale.

mine alle parti fino al 19/11/99 per il deposito delle memorie contenenti la precisazione dei quesiti e la formulazione di eventuali richieste istruttorie nonché per il deposito dei documenti; assegnava un secondo termine fino al 6/12/99 per il deposito per eventuali controquesiti riconvenzionali, di una seconda memoria con la precisazione delle conclusioni anche istruttorie ed di eventuali altri documenti e fissava la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 13/12/99.

Sia il Comune che la Duronia s.r.l. depositavano

in termini memorie difensive al sostegno dei rispettivi assunti e numerosi documenti.

All'udienza del 13/12/99, il Collegio, su richiesta congiunta delle parti con ordinanza emessa in pari data, disponeva procedersi a consulenza tecnica di ufficio per acquisire elementi di conoscenza di ordina economico-finanziario sulla prestazione oggetto della convenzione, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per il giuramento del CTU e per la formulazione dei quesiti da sottoporre al

Consulente.

Successivamente, con ordinanza del 07/01/00, il Presidente del Collegio Arbitrale nominava CTU il dott. Giovanni Carrozzini di Campobasso e fissava per la comparizione dello stesso e per la proposizione dei quesiti l'udienza del 31/01/00.

All'udienza del 31/01/00 comparivano le parti e il nominato CTU, al quale venivano proposti i quesiti.

La CTU veniva espletata e, dopo una serie di proroghe concesse su istanza delle parti veniva fissata l'udienza di discussione del 26/07/00.

I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:

IL COMUNE:

"Il Collegio, ritenuta la sua competenza ed esaminata

Stiano tranquilli i cittadini di Duronia, per difendere i loro interessi la battaglia della minoranza e di questo giornale continuerà fino a che non verrà fatta piena luce su questa oscura vicenda

la clausola compromissoria contenuta nell'art.12 della Convenzione del 13/04/95 allegata, rigettata ad ogni altra contraria istanza, sottopone i seguenti quesiti: Accerti e dichiarare la validità della clausola compromissoria e la conseguente ammissibilità della procedura arbitrale.

Accerti e dichiarare che i rapporti tra le parti sono regolati dalla convenzione del 13/04/95, e, pertanto, valide ed efficaci le condizioni ed i patti ripassati con la stessa, nonché applicabili alla Duronia s.r.l.

Accerti e dichiarare l'obbligo, in capo alla Duronia s.r.l. di pagamento per gli anni pregressi dei corrispettivi di cui all'art.7 della Convenzione-dettratti gli accenti versati- con la previsione di recupero delle spese di cui all'articolo 4, dandosi atto della manifesta volontà del Comune di concedere, previa assunzione di garanzia fideiussoria da parte della società, dilazione per il pagamento degli importi così come innanzi dovuti da essa Duronia s.r.l.

Accerti e valuti l'ammissibilità della eccezione, avanzata dalla Duronia s.r.l. e nel caso di espressa proposizione del relativo quesito da parte della Società, dell'asserita, ma contestata, eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi fissati con la Convenzione.

Con vittoria delle spese tutte relative alla procedura arbitrale.

LA SOCIETÀ DURONIA COSÌ CONCLUDEVA:

voglia il Collegio Arbitrale:

- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della Procedura Arbitrale introdotta dal Comune di Duronia per nullità della clausola compromissoria; solo subordinatamente e nel merito, respingere le domande tutte formulate dal Comune di Duronia, determinando quanto dovuto a norma di legge al Comune medesimo a fronte del possesso e dell'utilizzo da parte della Società Duronia s.r.l. dello Stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua sorgiva sito in località Cannavine per cui è controversia;


- per l'effetto, previo accertamento della misura degli importi già corrisposti dalla Duronia s.r.l. in costanza di utilizzo del complesso aziendale, previa determinazione del controvalore delle opere di completamento ed adeguamento tecnologico effettuate direttamente dalla Duronia s.r.l. agli impianti stessi, previa determinazione del cosiddetto valore di avviamento del complesso aziendale, voglia operare la compensazione fra quanto spettante al Comune e quanto dovuto alla Società per i titoli e le causali di cui in narrativa con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione rispetto alla eventuale differenza;

- in via ulteriormente subordinata voglia il Collegio Arbitrale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta con qualsiasi statuizione e con ogni conseguente effetto restitutorio;

- per dette effetto, previo accertamento della misura degli importi già corrisposti dalla Duronia s.r.l. in costanza di utilizzo del complesso aziendale, previa determinazione del controvalore delle opere di completamento ed adeguamento tecnologico effettuate direttamente dalla Duronia s.r.l. agli impianti stessi e, da ultimo, previa determinazione del valore dell'avviamento commerciale ha portato all'azienda dalla gestione Duronia s.r.l., voglia operare la compensazione fra quanto spettante al Comune e quanto dovuto alla Società per i titoli di reciproca competenza con qualsiasi ed ogni conseguente statuizione rispetto all'eventuale differenza.

Con vittoria di spese della procedura arbitrale".

segue a pag. III



segue da pag. II

Il Collegio riservava la decisione e nella Camera del Consiglio del 18/09/00 il Collegio Arbitrale emanava all'unanimità la decisione, emettendo il relativo dispositivo nel testo riportato nella parte conclusiva del presente lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal momento che la "potestas iudicandi" del Collegio Arbitrale in sostituzione del Giudice Ordinario, presuppone l'esistenza di una clausola compromissoria valida e vincolante per tutte le parti del processo arbitrale, pregiudiziale l'esame dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Duronia s.r.l. di inammissibilità del procedimento arbitrale promosso dal Comune di Duronia perché introdotto in forza di clausola compromissoria carente del requisito della forma scritta, prescritto a pena di nullità.

La Duronia s.r.l., sostiene che la clausola compromissoria di cui all'art. 12 di detta convenzione, posta dal Comune di Duronia a fondamento del presente procedimento arbitrale, non è valida né vincolante, non avendo essa Duronia s.r.l. sottoscritto né la

richiamata Convenzione nella quale la clausola compromissoria è iscritta né la clausola compromissoria medesima.

Contesta tale tesi il Comune di Duronia, sostenendo che, per una serie di decisive ragioni deve ritenersi che la Duronia s.r.l. è in realtà subentrata alla World Trade Due s.r.l. nel rapporto convenzionale, originariamente stipulato da quest'ultima, con la conseguenza che "è divenuta senz'altro titolare del rapporto compromissorio e che la relativa clausola si è ad essa trasferita".

Osserva il Collegio che non può ritenersi che la clausola compromissoria di cui all'art.12 della ripetuta Convenzione sia valida e vincolante per Duronia s.r.l.

Costituisce invero, principio affermato, in dottrina e giurisprudenza, che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce (Cass. Sez. Unite n. 12616/1998; Cass. N. 8028/1992; Cass. 2011/1990).

Tale principio risulta,

"Il Collegio accerti e dichiari che i rapporti tra le parti sono regolati dalla Convenzione..."

peraltro, espressamente sancito dall'art.808, terzo comma c.p.c. in base al quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.

Dalla affermata autonomia del negozio compromissorio consegue, secondo orientamento della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che la successione a titolo particolare non comporta automaticamente la successione del connesso negozio compromissorio, perché questo è distinto da quello.

Per il caso di cessione di contratto a norma degli artt.1406 e seguenti del codice civile, e per ogni altro caso di trasferimento a titolo particolare di un rapporto, considerato come complesso unitario di diritti e di obblighi poi-

"Il collegio ritiene che la clausola compromissoria di cui all'art 12 della convenzione non è operante e vincolante per la Duronia srl"

ché la volontà comune è diretta soltanto alla sostituzione soggettiva, affinché la clausola compromissoria operi nei confronti del successore, occorre che questi l'abbia accettata espressamente e con la dovuta forma scritta (Cass. Sez. Unite 112616/1998; Cass. Sez. Unite 3285/85; Cass. N. 1525/18970).

Il Collegio condivide l'orientamento soprarichiamo della Corte Suprema di Cassazione, peraltro nettamente prevalente, e quindi ritiene che la clausola compromissoria di cui all'art. 12 della richiamata convenzione n.17 del 13 aprile 1995 non è operante e vincolante per la Duronia s.r.l.

Il Collegio evidenzia poi che a norma dell'art.11 della "Convenzione per il conferimento della gestione dello stabilimento per

l'imbottigliamento dell'acqua sorgiva in Duronia, località Cannavine" la World Trade Due s.r.l. avrebbe potuto far subentrare la Duronia s.r.l. solo "previo assenso del Comune di Duronia", con la conseguenza che la Duronia s.r.l. avrebbe dovuto assumersi nei confronti dell'Ente tutti gli obblighi di cui alla convenzione del 13 aprile 1995, accettando "senza riserva ogni condizione". Tale prova non è stata fornita.

Nella fattispecie in esame, poi, il contratto asseritamente intercorso tra la World Trade Due s.r.l. e la Duronia s.r.l., avrebbe avuto ad oggetto il trasferimento dei diritti di godimento di un complesso aziendale e l'art. 2556 del Codice Civile recita che tali contratti devono essere provati per iscritto. Non essendo stata fornita tale prova scritta dalle parti in causa risultano inapplicabili anche i principi affermati dalla Corte Suprema sulla trasferibilità della clausola compromissoria (Cass. 16 febbraio 1993 n.1930 e Cass. 21 giugno 1986 n.5761).

L'onorario e le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, nonché il compenso del c.t.u. dott. Giovanni Carozzi, negli

importi liquidati con separate ordinanze, sono posti dal Collegio a carico della Duronia s.r.l., in considerazione del fatto che dal verbale del 12/11/98, prodotto in copia da entrambe le parti, risulta che il Presidente e legale p.t. della Duronia s.r.l., Morilili Fabio, su specifica richiesta del Sindaco del Comune di Duronia, espressamente dichiarò la disponibilità della stessa Duronia s.r.l., ad assumersi i costi della procedura arbitrale.

Anche se trattatasi di un procedimento arbitrale non rituale, diversamente dal presente, ed assolutamente improponibile perché era finalizzato alla riduzione ad equità di un contratto stipulato con un Ente Pubblico, alla cui volontà non poteva certo sostituirsi un soggetto - Collegio Arbitrale - diverso da quelli precostituiti per legge (Organi Comunali), egualmente le spese vanno poste a carico della Duronia s.r.l. in dipendenza del suo generico impegno.

In considerazione però della peculiarità delle questioni trattate, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE

L'anno 2000, il giorno 18 del mese di settembre, in Campobasso Bucci n. 12, nello studio dell'avv. Renato Rizzi, il Collegio Arbitrale composto dai signori:

- Dott. Landolfo Raffaele - Presidente
- Avv. Rizzi Renato - Arbitro
- Avv. Flamini Giuseppe - Arbitro nella controversia tra il Comune di Duronia e la Duronia s.r.l., ha pronunciato la seguente

Ordinanza

- visto il verbale del 29.06.1999, con cui il suddetto Collegio si è costituito per la risoluzione della vertenza tra le parti suindicate;
- considerato il valore della controversia così come desumibile dagli atti;
- visto il dispositivo del lodo deliberato in data odierna, con cui sono state poste a carico della Duronia s.r.l. le spese per il funzionamento e gli onorari del Collegio Arbitrale e del Segretario;
- considerata l'entità dell'attività occorsa, anche in relazione al numero delle udienze di trattazione e delle conferenze personali degli Arbitri;
- ritenuto che appare equo determinare le competenze e le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale nella somma complessiva di £. 60.000.000 (sessantamiliioni), oltre £. 4.000.000 (quattromilioni) quali competenze del segretario del Collegio Arbitrale;

P.Q.M.

ordina alla Duronia s.r.l. di provvedere al versamento della somma di £. 64.000.000, oltre accessori di legge, così ripartita:
al Presidente £. 20.000.000
a ciascuno degli Arbitri £. 20.000.000
al Segretario £. 4.000.000

F.lli BERARDO

STABILIMENTO E DIREZIONE
00169 ROMA - Via E. Chiossone, 15 ☎ (06) 2 67 75 19 - Fax 260464

SERVIZIO COMMERCIALE ☎ (06) 2 67 82 87

PRONTO INTERVENTO E SERVIZIO ASSISTENZA ☎ (06) 26 30 43

PORTE BLINDATE E CORAZZATE

- PORTE BLINDATE ANTIPANICO
- ARMADI BLINDATI SU MISURA
- CASSEFORTI
- VETRINE BLINDATE
- ANTIFURTI ELETTRONICI
- PORTE AUTOMATICHE
- BUSSOLE INTERBLOCCATE
- SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

**PERSIANE - GRATE
FINESTRE BLINDATE**

PORTE INTERNE D'ARREDAMENTO

- Porte a libretto scorrevoli
- Archi in legno su misura
- Infissi in alluminio

Precisione artigianale,
materiali di qualità,
lunga esperienza, ricerca estetica.

PORTE INTERNE

F.lli BERARDO

PQM

Il Collegio all'unanimità: dichiara inammissibile il procedimento arbitrale; compensa tra le parti le spese del giudizio; pone a carico della Duronia s.r.l. le spese per il funzionamento e gli onorari del collegio arbitrale e del segretario, nonché il compenso del CTU negli importi determinati con separate ordinanze.

Il presente lodo è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri in Campobasso nella sede del Collegio al Corso Bucci n.12, nella riunione del 18 settembre 2000, al termine della quale è stato sottoscritto il dispositivo, ed è stato sottoscritto nella sua interezza in due originali, che saranno consegnati alle parti ai sensi dell'articolo 825 c.p.c. a cura del Presidente del Collegio arbitrale, da ciascun arbitro nella data e nel luogo indicati accanto alla firma.


In Porto Recanati (MC),
li 22/09/2000

Il Presidente estensore:

Dott. Raffaele Landolfo
Gli Arbitri:

Avv. Giuseppe Flamini
in Recanati (MC) -
22/03/2000

Avv. Renato Rizzi
in Campobasso 25/06/2000



segue da pag. 1

Hai incaricato gli Avvocati di richiedere gli atti ingiuntivi per recuperare il credito dalla Duronia s.r.l. sapendo benissimo che Essa può fare opposizione efficacemente, qualora ne avesse effettive intenzioni, con il solo esibire l'esito dell'arbitrato stesso. Questo infatti conferma la sua estraneità agli obblighi economici della convenzione.

In verità l'iniziativa degli atti ingiuntivi è una finzione che deve nascondere il tentare una soluzione sottobanco con la Duronia s.r.l. per le somme che il Comune ha in sofferenza. Ma qui nessuno ha l'anello al naso e tanto meno la Magistratura.

Questa vicenda per te è giunta al capolinea. **La corda attraverso il nodo scorsoio dell'illegittimità compiuta nell'affidare lo stabilimento i sta stringendo.**

Vattene e farlo presto. E' Il solo modo che ti rimane per alleggerirti delle tue pesanti responsabilità. Ogni atto assunto nelle tue condizioni è una nuova tegola sulla tua stessa testa.

E non basta. Ti stai trascinando a fondo i Signori molto " Ombrosi " ma tanto poco accorti da non sapere neppure quello che votano. Mi sto appuntando le cose da evidenziare alla Magistratura

dopo aver letto l'esito dell'arbitrato. La lista è già lunga di diversi fogli e non è ancora finita. Vattene.

PS. per i "Signori Ombrosi" che si offendono per i miei "livori" chiarisco alcune cose.

Per l'esecuzione dell'arbitrato il Comune subisce un danno economico interamente provocato da chi ha votato maldestramente questa iniziativa. Non solo per i 12.000.000 che il Comune deve pagare ai propri legali ma anche per i 65.000.000 che costituiscono l'onere dell'arbitrato sul quale la Duronia s.r.l. si è offerta gentilmente di pagare.

Sicuramente questa società si porterà in bilancio le spese sostenute che pertanto verranno sottratte all'utile da Essa realizzato. A norma della convenzione il Comune dà titolo per 1 % su tale utile e pertanto l'Ente riceve comunque un danno anche se esiguo.

Non mi sarà difficile rappresentare alla Magistratura che questo danno è da ricondurre ad una indebita volontà di recuperare l'illegittimità fatta nell'affidare lo stabilimento. Per altro la Corte dei Conti, nel Suo atto d'accusa, ha già rilevato l'inutilità dell'arbitrato.

Vi suggerisco poi di non illudervi troppo solo perché con tanto impegno avete evitato di assumere nuove iniziative lasciando che la responsabilità su di

esse ricadesse interamente sui membri della Giunta

Avete comunque ignorato le mie comunicazioni, a volte anche formali, con cui vi davo notizia delle cose apprese sulla vicenda Cannavine e siete corsi subito dopo a votare la rinuncia sul 5 % previsto dalla convenzione. L'arbitrato conferma la ingiustificabilità di tale atto.

Avete poi più volte votato il differimento dei pagamenti alla Duronia r.s.l. pur avendo avuto conoscenza delle irregolarità nell'affidamento dello stabilimento.

Non basta. Avendo conoscenza della nullità dell'atto di fidejussione avete omesso più volte di assecondare l'iniziativa sollevata dalla minoranza tesa a ristabilire la correttezza amministrativa. E ancora. Essendo, come ha sostenuto il Sindaco durante il Consiglio, già a conoscenza dell'esito dell'arbitrato e quindi della conferma che la Duronia s.r.l. non è coinvolta nella convenzione avete omesso ogni iniziativa a ristabilire la legalità ed avete assecondato, contro la volontà della minoranza, il proponimento della Giunta di mascherare le proprie responsabilità con la richiesta degli atti ingiuntivi. Richiesta sul piano formale illegittima.

Merita anche attenzione la vostra approvazione

dei bilanci con cui formalmente avete avvallato tutti i fatti patrimoniali relativi alla vicenda Cannavine.

Non è improbabile che tutto questo possa far pensare ad un falso ideologico continuato e finalizzato ad un'attività di favoreggiamento. Poco vi è servito quindi l'esercizio dello " scappare " fatto negli ultimi mesi

Mentre scappate comunque provate a pensare come rispondere ad alcune domande.

1 - Perché la Duronia s.r.l. ha buttato al vento i 12.000.000 della fidejussione ed è tanto generosa da incollarsi gli oneri dell'arbitrato voluto dal Sindaco pari a 65.000.000 ? A chi vuol fare un favore ? Che c'è dietro?

2 - Che fine fanno i 60.000.000 messi gentilmente a disposizione della Duronia s.r.l. con la delibera n.1 del 8/1/2000 a titolo di adeguamento tecnologico se tale delibera, non sorretta dall'atto di fidejussione a tutti gli effetti nullo, deve intendersi anch'essa nulla ?

3- Chi pagherà le spese legali per gli atti ingiuntivi alla Duronia s.r.l. ?

Per ora non vi annoio oltre ma se volete posso continuare all'infinito. Allegrì, il vero ballo comincia ora!

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2001

In primavera

una margherita costa solo 25000 lire
ABBONATEVI!

Foto: Giuseppe Pasqualotto

COME FARE PER ABBONARSI O RINNOVARE L'ABBONAMENTO

ITALIA		ESTERO
L. 25.000	normale	\$ (USA)30
L. 50.000	ordinario	\$ (USA)40
L. 100.000	sostenitore	\$ (USA)70

Per l'Italia
Utilizzare il C/C postale n° 20459004 intestato a
la vianova - Lungotevere Prati, 16 - 00193 Roma

Per l'Estero
Versamento sul C.C. 02/00722/03 presso la Banca
di C.C. del Molise di Bagnoli del Trigno intestato a:
A.C. "La Terra" - Via Roma, 30 - 86020 Duronia (CB)

chi si abbona ha diritto ad essere iscritto come socio all'Associazione Culturale "La Terra"

Scrivete a la vianova le vostre lettere se firmate, saranno sempre pubblicate
la vianova - via S.M. Mediatrice, 5 - 00165 Roma / Via Roma,30 - 86020 Duronia (CB)
tel 06-630734 fax 06-632828 e-mail: lavianova@yahoo.it tel-fax 0874-769262